



REGIONE DEL VENETO

**MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'EROGAZIONE
DI CONTRIBUTO PER L'AMMODERNAMENTO E L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE SALE
CINEMATOGRAFICHE**

Art. 1 - Finalità

Per il triennio 2012, 2013 e 2014, a norma dell'articolo 9 comma 2 bis della legge regionale 9 ottobre 2009 n. 25, vengono fissate le seguenti modalità e criteri di assegnazione da parte della Regione del Veneto di contributo per l'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo cinematografico con particolare riferimento all'acquisto e all'installazione di apparecchiature digitali adibite alla proiezione.

Art. 2 - Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie complessive destinate al finanziamento per la realizzazione degli interventi selezionati ai sensi del presente Bando ammontano per l'anno 2012 a **euro 300.000,00** (trecentomila/00).

Art. 3 - Soggetti Beneficiari

1. Possono presentare domanda ai sensi del presente Bando soggetti pubblici e privati con personalità giuridica aventi sede operativa in Veneto, titolari e/o proprietari e/o gestori, di un multisala con numero di sale non superiori a quattro, in regola con le autorizzazioni di legge in materia di pubblici spettacoli e di sicurezza.
2. Ogni soggetto non potrà presentare domanda di partecipazione al Bando per più di un singolo schermo per multisala, né direttamente, né indirettamente, ovvero tramite imprese associate o collegate. Con riferimento alla definizione di imprese associate o collegate si farà riferimento ai criteri in tal senso previsti dall'art. 3 dell'Allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 in tema di definizione di micro, piccola e media impresa.

Art. 4 - Progetti e spese ammissibili

1. Sono ammessi ad agevolazione progetti di investimento aventi ad oggetto l'acquisto e l'installazione nelle sale cinematografiche di apparecchiature di proiezione digitali conformi alle specifiche *Digital Cinema Initiatives* (DCI).
2. Sono ritenute ammissibili anche le richieste di contributo per interventi realizzati successivamente alla data del 1 gennaio 2012.
3. Sono ammissibili ad agevolazione i progetti di investimento di valore minimo pari a euro 20.000,00 al netto di IVA.
4. Il progetto si intenderà avviato alla data di sostenimento del primo titolo di spesa e sarà considerato ultimato a fronte dell'avvenuto sostenimento di tutti i titoli di spesa ammessi ad agevolazione.
5. La spesa sarà considerata sostenuta se debitamente quietanzata.

Art. 5 - Ammontare e condizioni dell'aiuto finanziario

1. Il contributo non potrà essere superiore al 50% del totale delle spese ammissibili e comunque di importo massimo non superiore a euro 30.000,00.
2. L'aiuto verrà concesso in regime de minimis come disciplinato dal Regolamento della Commissione (CE) n. 1998/2006 (la regola "de minimis" prevede che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare il totale di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari).
3. Gli aiuti previsti dal presente Bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche relative agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non dia luogo ad una intensità di aiuto superiore a quella

fissata dal Regolamento della Commissione (CE) n. 1998/2006 o in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione.

Art. 6 - Commissione di esperti

1. La valutazione delle richieste di contributo, sulla base delle risultanze istruttorie della Direzione Attività Culturali e Spettacolo viene operata da una Commissione di esperti composta dal Segretario regionale per la Cultura, che la presiede, dal Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo, da un funzionario indicato dalla Direzione Attività Culturali e Spettacolo, da un rappresentante designato dall'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo delle Tre Venezie - ANEC, da un rappresentante designato dall'Associazione Cattolica Esercenti Cinema del Triveneto - ACEC.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet www.regione.veneto.it nella pagine della Cultura della sezione Bandi/Finanziamenti, corredata dai seguenti allegati:

- quadro economico con indicate la spesa prevista e la dichiarazione di impegno a sostenere la spesa non coperta da contributo regionale;
- autocertificazione di disponibilità dell'immobile ovvero autorizzazione ai lavori del proprietario dell'immobile, se diverso dal soggetto richiedente;
- copia dell'atto costitutivo, statuto e altra eventuale documentazione relativa alle finalità istituzionali del soggetto richiedente;
- per gli enti ecclesiastici copia del decreto ministeriale di erezione dell'ente;
- dichiarazione di impegno a vincolare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento a sala cinematografica per un periodo non inferiore a cinque anni decorrenti dalla data di concessione dell'aiuto finanziario;
- copia dei preventivi relativi all'acquisto delle attrezzature oggetto della richiesta di contributo;
- certificato di destinazione urbanistica del fabbricato interessato dall'intervento;
- copia del modello 116C, rilasciato da Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) per attività dell'anno 2012;
- dichiarazione attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" richiesto o ricevuto nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari;
- autocertificazione attestante i giorni di apertura della sala nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

2. La presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, sia pure in presenza dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

3. La domanda firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato purché dotato di idonei poteri di firma e di assunzione di impegni di spesa, dovrà obbligatoriamente pervenire per via telematica al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it o in forma cartacea per posta raccomandata A/R a Regione del Veneto, Giunta regionale Dorsoduro 3901 Venezia o consegnata a mano a Regione del Veneto – Direzione Attività Culturali e Spettacolo Cannaregio 168 - Venezia a partire dalla data di pubblicazione del Bando stesso entro e non oltre le ore 13.00 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

4. Il plico postale dovrà recare la dicitura "Richiesta di contributo regionale per la digitalizzazione delle sale cinematografiche del Veneto".

Art. 8 - Valutazione della domanda.

1. Sulla base dell'istruttoria delle richieste pervenute e delle determinazioni della Commissione di esperti di cui all'articolo 7 la Giunta regionale approva la graduatoria delle domande e il piano di riparto dei contributi.

2. Ai fini della formazione della graduatoria, ad ogni richiesta è attribuito un punteggio determinato sulla base dei seguenti criteri di priorità:

valore massimo

Sala collocata in Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento demografico ISTAT	15
Sala collocata in Comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e gli 8000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento demografico ISTAT	12
Sala collocata in Comuni con popolazione compresa tra gli 8.001 e 10.000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento demografico ISTAT	9
Sala collocata in Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 15.000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento demografico ISTAT	6
Sala collocata in centro storico	5
Sala aderente ai programmi regionali di promozione della cultura cinematografica	10
Sala della Comunità, sala riconosciuta d'essai	20
Numero giornate di apertura della sala:	
inferiore a 120 giornate	5
da 120 – a 200 giornate	10
oltre 200 giornate	15
Partecipazione finanziaria da parte del soggetto richiedente con una quota eccedente la percentuale minima richiesta (punti 1 ogni 5% in più del minimo previsto)	15

3. La graduatoria delle domande verrà redatta sulla base del punteggio totale acquisito da ogni singolo progetto. A parità di punteggio avranno priorità le iniziative che comportano un minor onere per la Regione.

4. Per l'anno 2013 e 2014, previo conferma della richiesta di contributo entro il termine fissato dal Bando per la presentazione domande, gli interventi ammessi a contributo nell'anno precedente a quello di riferimento ma non finanziati per esaurimento delle risorse economiche, saranno ammessi in graduatoria con un punteggio di priorità aggiuntivo del valore massimo di 10 punti.

Art. 9 - Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari, a pena di decadenza dal contributo, devono comunicare, entro 30 giorni dalla notifica dell'assegnazione, la formale accettazione del contributo stesso, la data di inizio dei lavori e la dichiarazione di impegno:

- a. al rispetto dell'intera normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la concessione e la gestione dell'intervento agevolato oggetto del presente Bando;
- b. a realizzare integralmente gli investimenti previsti nel progetto ammesso a contributo entro un anno dalla data di comunicazione del contributo;
- c. a far pervenire alla Regione del Veneto, Direzione Attività Culturali e Spettacolo, a mezzo raccomandata AR, entro 30 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto la documentazione relativa alla rendicontazione dello stesso;
- d. a dare immediata comunicazione scritta alla Regione del Veneto, Direzione Attività Culturali e Spettacolo nel caso di rinuncia al contributo;
- e. a dare comunicazione scritta alla Regione del Veneto, Direzione Attività Culturali e Spettacolo di ogni intervenuta variazione statutaria e di forma giuridica del soggetto proponente;

f. a dare comunicazione scritta alla Regione del Veneto - Direzione Attività Culturali e Spettacolo entro 10 giorni dal verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione della società o cessione dell'attività d'impresa;
- dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero avvio del procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- avvio di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/56 o una delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65;
- pronuncia di sentenza passata in giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure la pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale ed in particolare, ai sensi dell'art. 45 della Direttiva CE n.18/2004, per partecipazione ad una organizzazione criminale, per corruzione, per frode finanziaria ai danni della Comunità Europea, per riciclaggio dei proventi da attività illecite;

g. al rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, nonché delle normative per le parti opportunità e delle disposizioni in materia di costituzione dei rapporti di lavoro e di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

h. all'ottemperanza di ogni eventuale altra disposizione stabilita dalla Giunta Regionale successivamente all'approvazione del presente Bando e a questo applicabile;

i. a non alienare i beni oggetto del finanziamento nei cinque anni successivi alla data di conclusione dell'investimento;

l. a dare visibilità all'intervento di sostegno regionale, tramite l'apposizione di una vetrofanìa con la dicitura "Questa sala è stata digitalizzata grazie all'intervento della Regione del Veneto - legge regionale n. 25/2009" che andrà posizionata all'ingresso della sala cinematografica.

Art. 10 - Tempi di realizzazione del progetto, modifiche e proroghe

1. L'intervento finanziato dovrà essere avviato entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e dovrà concludersi entro un anno dalla data di avvio.

2. Eventuali scostamenti in aumento dei costi originariamente espressi per la realizzazione del programma d'investimento dovuti a varianti in corso d'opera e/o aggiornamento dei prezzi dei beni, non verranno presi in considerazione ai fini della rideterminazione dell'aiuto finanziario concesso. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto – Direzione Attività Culturali e Spettacolo ogni variazione al programma di investimento originariamente ammesso.

3. A fronte di situazioni di particolare gravità potrà essere richiesta una proroga comunque non superiore a 180 giorni, sui tempi previsti, previa formale, motivata e documentata domanda presentata dal soggetto beneficiario ed inviata a Regione del Veneto – Direzione Attività Culturali e Spettacolo.

Art. 11 - Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

1. L'erogazione del contributo avviene a saldo e in un'unica soluzione, al termine dell'intervento e previa rendicontazione dello stesso.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo concesso il soggetto beneficiario dovrà presentare entro 30 giorni dal termine fissato per la conclusione del progetto, la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, artt. 46 e 47, attestante l'avvenuta realizzazione del progetto conformemente a quanto dichiarato nella domanda e la messa in funzione dell'impianto/attrezzatura oggetto del contributo;
- rendicontazione delle spese sostenute.

3. Su richiesta del beneficiario, compatibilmente con le disponibilità di cassa regionali, può essere corrisposta l'erogazione di acconti fino al 50% dell'ammontare del contributo assegnato sulla base di adeguata documentazione giustificativa della spesa.

4. Nel caso di soggetti privati, ai fini della liquidazione di acconti in corso d'opera, si dovrà provvedere al rilascio di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa di pari importo dell'acconto. Detta fideiussione dovrà coprire il rischio che l'intervento finanziato non venga realizzato nei tempi e secondo le modalità previste e non venga restituito alla Regione del Veneto.

Art. 12 - Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, con provvedimento della Giunta regionale, nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario;
- concessione dell'agevolazione sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- inadempimento del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Bando emerso dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- verificarsi di una delle fattispecie di cui alla lettera g) del precedente art. 9.

2. Il Dirigente regionale della Direzione Attività Culturali e Spettacolo, ricevuta notizia di circostanze che possono dar luogo alla revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., comunica a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato l'avvio del procedimento, con indicazioni relative all'oggetto del procedimento, al responsabile dello stesso ed all'ufficio presso il quale è possibile prendere visione dei documenti relativi, assegnando al destinatario il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione, entro il quale il soggetto interessato può presentare, mediante consegna o raccomandata A/R, memorie scritte, in carta semplice, ed ogni altra eventuale documentazione.

3. Nel caso di consegna all'Ufficio indicato nella comunicazione, fa fede il timbro del protocollo della Direzione Attività Culturali e Spettacolo; in caso di spedizione a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.

4. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, potrà con proprio provvedimento disporre la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa. In entrambi i casi ne dà comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R, al soggetto interessato.

5. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento vigente, nonché le modalità di restituzione delle stesse. L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione del Veneto diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata.

6. Decorso 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a restituire quanto dovuto, la Regione procederà all'iscrizione a ruolo delle somme richieste e non restituite tramite gli Uffici preposti.